



Servizio studi del Senato

# Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 112

## IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

*Il corpo europeo di solidarietà è stato istituito dalla Commissione europea il 7 dicembre 2016, secondo quanto annunciato dal Presidente Jean-Claude Juncker nel suo [discorso sullo Stato dell'Unione](#), tenuto a settembre 2016 dinanzi al Parlamento europeo.*

*E' stato presentato dalla Commissione come uno dei primi risultati della [tabella di marcia di Bratislava](#), nella quale si dichiarava che in dicembre sarebbero state adottate decisioni sul sostegno dell'UE agli Stati membri nella lotta contro la disoccupazione giovanile e sui programmi rafforzati dell'Unione per i giovani.*

*Obiettivo principale del corpo europeo di solidarietà è rafforzare la coesione e migliorare la solidarietà nella società europea. Nelle intenzioni della Commissione, l'iniziativa dovrebbe consentire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di partecipare "a un'ampia gamma di attività solidali, facendo volontariato o acquisendo esperienza professionale nel contribuire a risolvere situazioni difficili in Europa".*

*A partire dalla sua istituzione, hanno preso parte al corpo europeo di solidarietà circa 24.000 giovani, ma la Commissione si propone di raggiungere il numero di 100.000 partecipanti entro la fine del 2020.*

*Il 30 maggio 2017, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento, di seguito illustrata, che stabilisce il **quadro giuridico** del corpo europeo di solidarietà e rende disponibile, ai fini dell'attuazione del corpo, un **bilancio totale di 341.500.000 euro** per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.*

*Per la prossima fase del corpo europeo di solidarietà sono previsti i seguenti tipi di attività:*

- **collocamenti di solidarietà**, per mezzo dei quali i giovani potranno svolgere attività di volontariato per un massimo di 12 mesi, tirocini di durata da 2 a 6 mesi e attività lavorative, in conformità al quadro normativo nazionale, di durata da 2 a 12 mesi;
- **collocamenti di gruppi di volontariato**, che permetteranno a gruppi di 10-40 giovani provenienti da diversi Paesi di fare volontariato insieme per un obiettivo comune, per un periodo compreso da 2 settimane a 2 mesi;
- **progetti di solidarietà**, ossia iniziative locali di durata da 2 a 12 mesi, istituite e svolte da gruppi di almeno cinque partecipanti, al fine di "affrontare le principali sfide delle rispettive comunità locali inserendole in una più ampia prospettiva europea";
- **attività di rete**, che avranno lo scopo di "promuovere lo spirito del corpo europeo di solidarietà" e "incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili".

## **PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA IL QUADRO GIURIDICO DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1288/2013<sup>1</sup>, (UE) N. 1293/2013<sup>2</sup>, (UE) N. 1303/2013<sup>3</sup>, (UE) N. 1305/2013<sup>4</sup>, (UE) N. 1306/2013<sup>5</sup> E LA DECISIONE N. 1313/2013/UE<sup>6</sup> ([COM\(2017\)262](#))**

La **proposta di regolamento** stabilisce il **quadro giuridico per il corpo europeo di solidarietà**, volto a offrire ai giovani la possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà.

**Basi giuridiche** della proposta sono i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

- l'articolo 165, paragrafo 4, in base al quale, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti, ossia *"favorire lo sviluppo degli scambi di giovani"* e *"incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa"*, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- l'articolo 166, paragrafo 4, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo articolo, ossia *"migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro"*, *"facilitare l'accesso alla formazione professionale"* e *"favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani"*, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La Commissione dichiara la proposta conforme al **principio di sussidiarietà**, in quanto l'obiettivo che questa si pone, ossia l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione. Quest'ultima può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE).

In particolare, la Commissione sottolinea la necessità di un'azione a livello di UE alla luce della portata europea degli obiettivi proposti, che consistono nel mobilitare i giovani per cause di solidarietà

---

<sup>1</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1288/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

<sup>2</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1293/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007.

<sup>3</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

<sup>4</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

<sup>5</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

<sup>6</sup> [Decisione n. 1313/2013/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile.

in tutta l'Unione europea. Osserva inoltre che negli Stati membri già esistono, in forme diverse, programmi e strumenti che sostengono attività a servizio dell'interesse pubblico, anche mediante il volontariato. La Commissione ritiene che l'azione dell'UE non si sostituirà alle azioni analoghe esistenti, ma le accompagnerà e sosterrà, evitando la frammentazione e come peraltro sottolineato nella valutazione *ex ante* che accompagna la proposta ([SWD\(2017\)166](#)).

In termini di **valore aggiunto dell'intervento dell'Unione**, la Commissione rileva che il corpo europeo di solidarietà rafforzerà la dimensione europea della solidarietà e completerà le politiche, i programmi e le attività pubblici e privati esistenti, senza generare concorrenza o effetti di sostituzione, in ragione del fatto che questo *"farà fronte a necessità sociali insoddisfatte, vale a dire situazioni in cui le necessità delle comunità e dei cittadini non sono – ad esempio, per ragioni di carenza di risorse – soddisfatte dal mercato del lavoro o da programmi di solidarietà in forma di volontariato o di altro tipo già esistenti"*.

La Commissione afferma infine che la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi, in ottemperanza al **principio di proporzionalità** enunciato nello stesso articolo 5 del TUE.

## Contesto

La proposta fa parte del più ampio pacchetto di iniziative "Investire nei giovani d'Europa", varato il 7 dicembre 2016. La Commissione sottolinea che le iniziative del corpo europeo di solidarietà sono inoltre *"coerenti e complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE"*, in particolare a quelli relativi a istruzione e formazione, occupazione, parità di genere, imprenditorialità (in particolare l'imprenditoria sociale), cittadinanza e partecipazione democratica, protezione della natura e dell'ambiente, azione per il clima, prevenzione delle calamità, preparazione a esse e ricostruzione, sviluppo agricolo e rurale, fornitura di generi alimentari e non alimentari, salute e benessere, creatività e cultura, educazione fisica e sport, assistenza e previdenza sociali, accoglienza e integrazione dei cittadini di Paesi terzi, cooperazione e coesione territoriali.

Nella comunicazione sul corpo europeo di solidarietà, del 7 dicembre 2016 ([COM\(2016\)942](#)), la Commissione ha adottato un approccio graduale:

- in una prima fase, lanciata attraverso la comunicazione, i giovani che intendono esprimere il proprio interesse a partecipare al corpo europeo di solidarietà possono farlo tramite un'apposita pagina di registrazione sul portale europeo per i giovani;
- in una seconda fase, tenuto conto dei contributi dei portatori di interessi, ha previsto lo sviluppo di un processo di consolidamento e l'attuazione del corpo europeo di solidarietà fino al 2020.

Le attività istituite dalla Commissione nell'ambito del corpo di solidarietà, indirizzate a giovani di età compresa tra 18 e 30 anni, per un periodo compreso tra due e dodici mesi, dovranno svolgersi entro due sezioni complementari:

- la sezione di **volontariato** (con attività di volontariato a tempo pieno accompagnate da un sostegno finanziario);
- la sezione cd. **"occupazionale"** (con opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in vari settori).

Al fine di preparare la proposta legislativa, la Commissione ha avviato una [consultazione](#) pubblica, integrata da consultazioni mirate con le principali parti interessate.

Il 12 aprile 2017 si è inoltre tenuto un [forum delle parti interessate](#) per discutere quali dovrebbero essere gli elementi essenziali del corpo europeo di solidarietà per il futuro.

## Sintesi delle misure proposte

Il **capo I – Disposizioni generali** stabilisce l'oggetto della proposta di regolamento, le definizioni di alcuni termini ricorrenti, gli obiettivi generali e specifici delle attività del corpo europeo di solidarietà e la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione.

**Obiettivo generale** del corpo europeo di solidarietà è incrementare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a **rafforzare la coesione e la solidarietà in Europa**, sostenere le comunità e rispondere alle sfide della società (art. 3).

Gli **obiettivi specifici** perseguiti sono i seguenti:

- offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e la loro occupabilità e facilitando la **transizione al mercato del lavoro**, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori;
- garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti al corpo europeo di solidarietà contribuiscano ad **affrontare concrete esigenze sociali insoddisfatte** e a **rafforzare le comunità** e siano di elevata qualità e debitamente convalidate.

Il **capo II – Azioni del corpo europeo di solidarietà** descrive le attività previste per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Le azioni saranno di due tipi:

- **collocamenti di solidarietà, progetti di solidarietà e attività di rete** (art. 7).

L'azione comprende:

- ✓ collocamenti di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro, compresi i collocamenti individuali transfrontalieri e nazionali e i collocamenti di gruppi di volontariato;
- ✓ progetti di solidarietà su iniziativa dei partecipanti al corpo europeo di solidarietà;
- ✓ attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà;
- 
- **misure di qualità e di sostegno** (art. 8).

L'azione comprende:

- ✓ misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione e il sostegno post-collocamento, così come l'elaborazione di un certificato che individui e documenti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il tirocinio;
- ✓ lo sviluppo e la gestione di un marchio di qualità per i soggetti giuridici che intendono offrire collocamenti per il corpo europeo di solidarietà al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi della carta del corpo europeo di solidarietà;
- ✓ le attività di un centro risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle iniziative del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

- ✓ la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

Il **capo III – Disposizioni finanziarie** stabilisce il bilancio totale disponibile per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il **periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**, fissandolo a **341.500.000 euro** ai prezzi correnti.

Il finanziamento del corpo europeo di solidarietà potrà essere fornito in una o più delle **forme di finanziamento dell'Unione**, come previsto dal [regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#).

La Commissione propone di finanziare tre quarti del bilancio del corpo europeo di solidarietà mediante riassegnazioni da programmi esistenti. L'importo rimanente sarà coperto mediante la mobilitazione del margine globale per gli impegni nel 2018 e da margini non assegnati disponibili nel 2019 e nel 2020.

L'importo disponibile include un "**importo di riferimento privilegiato**" con una dotazione di 294.200.000 euro<sup>7</sup>, e comprende riassegnazioni dal **programma Erasmus+** (197,7 milioni di euro) e dal **programma per l'occupazione e l'innovazione sociale** (10 milioni di euro).

Tale dotazione sarà integrata da contributi provenienti da:

- il *Fondo sociale europeo* (35.000.000 di euro);
- il meccanismo unionale di **protezione civile** (6.000.000 di euro);
- il **programma LIFE** (4.500.000 di euro);
- il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (1.800.000 di euro)<sup>8</sup>.

La Commissione riferisce, nella relazione introduttiva, di aver tenuto in considerazione la distinzione tra il volontariato e le attività professionali, sollecitata dai portatori di interessi, non soltanto per quanto riguarda la definizione delle attività da sostenere, ma anche in relazione al sostegno finanziario destinato a tali attività. La proposta legislativa introduce, infatti, una suddivisione indicativa per il sostegno finanziario a collocamenti e progetti di solidarietà (l'80% per i collocamenti di volontariato e i progetti di solidarietà, da un lato, e il 20% per tirocini e lavoro, dall'altro).

Il **capo IV – Partecipazione al corpo europeo di solidarietà** specifica i criteri per la partecipazione dei Paesi, delle persone fisiche e delle organizzazioni.

Dispone in proposito che:

- i Paesi partecipanti siano gli Stati membri dell'UE ed eventualmente altri Paesi, sulla base di accordi bilaterali;
- potranno registrarsi nel portale del corpo europeo di solidarietà i giovani di età compresa tra 17 e 30 anni, ma la partecipazione a un collocamento o a un progetto potrà avere inizio solo quando un giovane avrà almeno 18 e non più di 30 anni;
- per quanto concerne le organizzazioni, il corpo europeo di solidarietà sarà aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati o di organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei Paesi partecipanti, a condizione di avere ricevuto un marchio di qualità che certifichi il rispetto delle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà

---

<sup>7</sup> Ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale ([2013/C 373/01](#)) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

<sup>8</sup> L'importo totale proposto per il contributo da altre linee di bilancio ammonta quindi a 47,3 milioni di euro. L'incidenza finanziaria e di bilancio dettagliata della proposta è indicata nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.

(i soggetti giuridici che avranno ottenuto il marchio di qualità avranno accesso al portale e saranno autorizzati a presentare offerte per le attività di solidarietà alle persone fisiche).

Avranno accesso a finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le organizzazioni che le persone fisiche, le quali potranno chiedere un finanziamento per progetti di solidarietà a nome di gruppi informali.

**Il capo V – Prestazioni, risultati e divulgazione** prescrive che la Commissione e i Paesi partecipanti monitorino periodicamente i progressi del corpo europeo di solidarietà verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione dovrà istituire un programma di monitoraggio dettagliato e, nel 2020, pubblicare una relazione che illustri i progressi compiuti. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, dovrà inoltre procedere a una valutazione indipendente e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

La Commissione, in collaborazione con i Paesi partecipanti, dovrà assicurare infine la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le iniziative sostenute nel quadro del corpo europeo di solidarietà.

**Il capo VI – Sistema di gestione e di revisione contabile** dispone in merito agli **organismi di attuazione** del corpo europeo di solidarietà.

La modalità di attuazione proposta è una combinazione di:

- gestione diretta, attraverso **la Commissione a livello di Unione**, anche mediante l'utilizzo di un'agenzia esecutiva e sulla base di un'analisi costi-benefici;
- gestione indiretta, tramite **le agenzie nazionali a livello nazionale nei Paesi partecipanti**.

La combinazione delle modalità di gestione trae origine dall'esperienza positiva dell'attuazione del programma Erasmus+ e si basa sulle strutture esistenti di tale programma.

La proposta prevede che **le autorità nazionali e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni per i giovani nell'ambito di Erasmus+** (di cui al capo III del [regolamento \(UE\) n. 1288/2013](#) che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport) agiscano in qualità di autorità nazionali e agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà in ciascun Paese partecipante al corpo europeo di solidarietà. Per i Paesi in cui non sono designate un'autorità nazionale e un'agenzia nazionale, queste saranno istituite in conformità del regolamento (UE) n. 1288/2013.

Le agenzie nazionali saranno responsabili della parte principale dei fondi e opereranno **sulla base di un accordo di delega**.

La Commissione dovrà stabilire i requisiti del programma di lavoro delle agenzie nazionali. Le norme da applicare al rapporto fra la Commissione e le agenzie nazionali dovranno essere definite in un documento scritto in cui vengano specificati:

- i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;
- il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione;
- gli obblighi a presentare relazioni da parte dell'agenzia nazionale.

Ogni anno la Commissione metterà inoltre a disposizione delle agenzie nazionali i seguenti fondi:

- finanziamenti per le sovvenzioni al Paese partecipante interessato dalle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
- un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'art. 29, par. 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1288/2013.

Nella "Scheda finanziaria legislativa" allegata alla proposta, si sottolinea che la gestione delle azioni principali del corpo europeo di solidarietà sarà affidata alle agenzie nazionali responsabili dell'attuazione delle azioni decentrate nel quadro del programma Erasmus+, le quali saranno responsabili di aspetti riguardanti: il marchio di qualità e formazione; i collocamenti; i progetti di solidarietà; le attività di rete; il centro risorse e certificati rilasciati ai partecipanti.

La Commissione europea, in parte anche attraverso **l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)**, si occuperà di gestire le azioni volte a fornire servizi trasversali al corpo europeo di solidarietà (ad esempio il portale, la formazione *online*, il sostegno linguistico *online*, l'assicurazione) e parte delle azioni riguardanti ad esempio il marchio di qualità, i collocamenti (per determinati tipi di organizzazioni o tipi di collocamento) e le attività di rete (per le attività a livello europeo). L'EACEA sarà responsabile dell'esecuzione di compiti particolari quali l'avvio e la chiusura delle procedure di sovvenzione e di appalto, il monitoraggio dei progetti, il controllo finanziario e la contabilità, il contributo alla valutazione del programma e varie attività di sostegno.

Le autorità nazionali dovranno inoltre designare un organismo indipendente di revisione contabile (art. 19).

Il **capo VII – Sistema di controllo** definisce i principi del sistema di controllo e dispone che la Commissione adotti i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito del regolamento sul corpo europeo di solidarietà, siano tutelati gli **interessi finanziari dell'Unione**. Il potere di revisione contabile è inoltre affidato alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (art. 23).

Le agenzie nazionali saranno d'altra parte responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che verranno loro affidate.

Il **capo VIII – Disposizioni di attuazione** conferisce alla Commissione il potere di adottare programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Per quanto riguarda il comitato, previsto a norma di tale regolamento, che dovrà assistere la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione, la proposta designa il comitato istituito dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce il programma Erasmus+<sup>9</sup>.

Il **capo IX – Disposizioni modificative e finali** apporta modifiche agli atti di base dei programmi al fine di reindirizzare i fondi dalle rispettive dotazioni finanziarie per il periodo 2014-2020 alle azioni del corpo europeo di solidarietà.

Le disposizioni finali fissano la data di entrata in vigore del regolamento proposto, che dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere **dal 1° gennaio 2018**.

*La proposta risulta al momento all'esame dei seguenti Parlamenti nazionali: Senato della Repubblica ceca, Parlamento finlandese, Seimas della Repubblica lituana, Seim polacco, Senato della Romania,*

---

<sup>9</sup> Il comitato dovrebbe lavorare in varie formazioni (Erasmus+ e corpo europeo di solidarietà), con la possibilità per gli Stati membri di designare i propri delegati per le diverse formazioni.

Cortes generales della Spagna (hanno concluso l'esame senza osservazioni), Parlamento svedese e Camera dei rappresentanti olandese (che ha formulato osservazioni).

Per ulteriori aggiornamenti, si rimanda al sito [IPEX](#).

---

30 giugno 2017

A cura di Viviana Di Felice